

TESTO COORDINATO PRIVO DI VALORE LEGALE

Bando per l'accesso alla misura 14 - Benessere degli animali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 aprile 2017, n. 676

Modificato con deliberazione della Giunta regionale 21 aprile 2017, n. 740

Modificato con deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2017, n. 2578

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Tipologie di intervento

Articolo 3 Aree di intervento

Articolo 4 Strutture competenti

Articolo 5 Definizioni

CAPO II BENEFICIARI, DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

Articolo 7 Tipologie di accesso e durata degli impegni

Articolo 8 Intensità dell'aiuto e cumulabilità misura e interventi

CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

Articolo 9 Presentazione della domanda di sostegno/pagamento

Articolo 10 Presentazione tardiva e modifica della domanda di sostegno/pagamento

Articolo 11 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno/pagamento

Articolo 12 Istruttoria della domanda di sostegno/pagamento

Articolo 13 Liquidazione dell'aiuto

Articolo 14 Ritiro delle domande

Articolo 15 Errori palesi

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI

Articolo 16 Impegni essenziali

Articolo 17 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

CAPO II IMPEGNI ACCESSORI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Articolo 18 Applicazione

Articolo 19 Impegni accessori – 14.1 avvio al metodo di allevamento estensivo

Articolo 20 Impegni accessori – 14.2 avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: monticazione

Articolo 21 Impegni accessori – 14.3 mascalcia bovini ed equidi

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 Disponibilità finanziaria

Articolo 23 Disposizione di rinvio

Articolo 24 Trattamento dei dati personali

Articolo 25 Rinvio dinamico

Articolo 26 Informazioni

ALLEGATO A CRITERI DI SELEZIONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Al fine di promuovere le pratiche gestionali degli allevamenti finalizzate al miglioramento del benessere degli animali destinati alla produzione alimentare, il presente bando disciplina le modalità di attuazione della misura 14 Benessere degli animali, prevista dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e del Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 73, comma 2 della legge regionale 8 aprile 2016 n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2016 n. 141 (Regolamento di attuazione).

2. La finalità di cui al comma 1 è perseguita attraverso la compensazione del minore reddito e dei maggiori costi che gli agricoltori devono sostenere per garantire un maggiore benessere degli animali allevati.

Articolo 2 Tipologie di intervento

1. La misura 14 del PSR è articolata nelle seguenti tipologie di intervento:

- a) 14.1 – avvio al metodo di allevamento estensivo;
- b) 14.2 - avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: monticazione;
- c) 14.3 – mascalcia bovini ed equidi.

Articolo 3 Aree di intervento

1. Il presente bando si applica ai procedimenti per l'ammissione e la proposta di liquidazione degli aiuti relativi alle tipologie di intervento di cui all'articolo 2, attuate nella Regione Friuli Venezia Giulia.

Articolo 4 Strutture competenti

1. Ai fini del presente bando, sono individuate le seguenti strutture competenti:

- a) L'Autorità di gestione (AdG) è individuata nel Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche;
- b) La struttura responsabile e l'ufficio attuatore sono individuati nel Servizio sviluppo comparto agricolo della Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche.

Articolo 5 Definizioni

1. Ai fini del presente bando si intende per:

- a) codice unico di identificazione dell'azienda agricola (CUAA): identifica l'azienda nell'ambito dell'anagrafe delle aziende agricole. E' costituito dal codice fiscale o partita iva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503;
- b) unità bovine adulte (UBA): unità di misura convenzionale basata sulla conversione di alcune categorie di animali in equivalenti capi bovini adulti, attraverso l'impiego di opportuni coefficienti basati sul consumo alimentare medio delle varie specie e categorie;
- c) domanda di sostegno/pagamento: domanda di partecipazione al sostegno di misura 14 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. La domanda di sostegno comprende anche la domanda di pagamento della prima annualità;
- d) alpeggio: attività agricola agro-zootecnica che si svolge in montagna dal 1 aprile al 31 ottobre tra un'altitudine minima di metri 600 s.l.m. e una massima di metri 2700;
- e) malga o alpe: insieme dei fattori produttivi fissi o mobili in cui avviene l'attività di monticazione.

CAPO II BENEFICIARI, DURATA DEGLI IMPEGNI E IMPORTI

Articolo 6 Beneficiari e requisiti di ammissibilità¹

1. I beneficiari sono in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità:

a) essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europea e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sui pagamenti diretti, e del capo I, sezione III del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 639/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013;

b) detenere le UBA oggetto di impegno all'interno del territorio regionale;

c) essere iscritto al Sistema Informativo Veterinario Banca Dati nazionale (BDN) o all'Anagrafe Nazionale degli Equidi.

2. Relativamente all'intervento 14.1, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono posseduti i seguenti requisiti specifici:

a) essere detentore delle UBA oggetto di impegno;

b) il numero di UBA impegnate non è inferiore a 5;

c) sono impegnati tutti i capi appartenenti alla medesima specie presenti nell'allevamento identificato con specifico codice AAS;

3. Relativamente all'intervento 14.2, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono posseduti i seguenti requisiti specifici:

a) essere proprietario delle UBA oggetto di impegno;

b) il numero di UBA alpeggiate ed oggetto di impegno non è inferiore a 5;

c) i capi oggetto di impegno non hanno meno di sei mesi e più di trenta mesi d'età e non hanno monticato l'anno precedente a quello di presentazione della domanda di sostegno/pagamento;²

d) i capi oggetto di impegno appartengono alla specie bovina e sono iscritti ai libri genealogici (LG) e ai registri anagrafici (RAB).

4. Relativamente all'intervento 14.3, oltre ai requisiti di cui al comma 1, sono posseduti i seguenti requisiti specifici:

a) essere detentore delle UBA oggetto di impegno;

b) i capi oggetto di impegno hanno un'età superiore ad anni 2;

c) il numero di UBA impegnate non è inferiore a 5.

5. I requisiti di cui ai commi precedenti sussistono alla data di presentazione della domanda e, ai fini e per gli effetti dell'articolo 35, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione Europea del 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013, sono mantenuti per tutto il periodo di impegno, pena il recupero integrale dell'aiuto.

6. Il tasso di conversione in UBA è quello relativo all'età posseduta dagli animali impegnati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.”;

Articolo 7 Tipologie di accesso e durata degli impegni

1. La tipologia di accesso alla misura 14 del PSR è di tipo individuale.

2. L'adesione alla misura ha una durata minima di un anno prorogabile fino a sette anni, sulla base delle risorse finanziaria disponibili.

3. L'impegno decorre dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 9, comma 1.

Articolo 8 Intensità dell'aiuto e cumulabilità misura e interventi

1. L'aiuto è ammesso per UBA secondo le seguenti intensità:

a) intervento: 14.1 – avvio al metodo di allevamento estensivo

BOVINI

¹ Articolo sostituito con DGR 740/2017, punto 1. lettera a).

² Lettera modificata con DGR 2578/2017, punto 1. Lettera a).

- bovini da latte €/UBA 260,00
- bovini da carne linea vacca/vitello con ingrasso aziendale €/UBA 250,00
- bovini da ingrasso €/UBA 500,00

SUINI

- suini da riproduzione €/UBA 500,00
- suini da ingrasso €/UBA 490,00

OVICAPRINI

- ovicapri non transumanti €/UBA 195,00

AVICOLI

- galline ovaiole €/UBA 250,00
- avicoli da ingrasso €/UBA 460,00

CUNICOLI

- conigli da ingrasso €/UBA 490,00
- conigli da riproduzione³ €/UBA 500,00

b) intervento: 14.2 – avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: monticazione per bovini €/UBA 160,00;

c) intervento: 14.3 – mascalcia bovini ed equidi per bovini ed equidi €/UBA 40,00

2. Le diverse tipologie di intervento di cui all'articolo 2 sono cumulabili per le medesime UBA ammesse all'aiuto nel rispetto dei massimali previsti all'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 esclusivamente per gli impegni relativi a:

- a) bovini da latte;
- b) bovini da carne linea vacca/vitello con ingrasso aziendale.

CAPO III PROCEDIMENTO DI AMMISSIONE E LIQUIDAZIONE DELL'AIUTO

Articolo 9 Presentazione della domanda di sostegno/pagamento

1. Il beneficiario compila, sottoscrive e rilascia la domanda di sostegno/pagamento, a pena di inammissibilità, in forma telematica sul SIAN entro il 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali proroghe stabilite dai regolamenti comunitari.

2. Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande rilasciate oltre la data di cui al comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 10.

3. La data di presentazione della domanda di cui al comma 1 è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione.

4. Tutte le comunicazioni inerenti alla domanda di cui al comma 1 avvengono esclusivamente via PEC.

5. Prima della presentazione della domanda di cui al comma 1, il beneficiario:

- a) costituisce o aggiorna il fascicolo aziendale di cui al D.P.R. 503/1999, indicando l'indirizzo PEC;
- b) compila il piano di coltivazione.

6. L'Organismo pagatore AGEA o l'eventuale soggetto delegato svolge a campione sulle domande presentate i controlli in loco ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

³ Parola sostituita con DGR 740/2017, punto 1. lettera b).

Articolo 10 Presentazione tardiva e modifica della domanda di sostegno/pagamento

1. A norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 640/2014, la presentazione di una domanda di sostegno/pagamento successiva al termine di cui all'articolo 9, comma 1, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'aiuto ammesso a contributo. Se il ritardo è superiore a venticinque giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 non si applicano ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 17.
3. Successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 1 il beneficiario è autorizzato a presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014.

Articolo 11 Documentazione da trasmettere con la domanda di sostegno/pagamento⁴

1. Il beneficiario trasmette a pena di inammissibilità entro il termine di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, esclusivamente via PEC, la seguente documentazione:
 - a) per la tipologia di intervento 14.1, una relazione redatta da un tecnico abilitato e sottoscritta dal tecnico e dal beneficiario, illustrante la situazione aziendale riferita al benessere animale precedente alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento e descrittiva degli interventi da attuare al fine del rispetto degli impegni; la relazione prevede l'impegno del beneficiario a non allevare i capi a stabulazione fissa a conclusione degli investimenti programmati in funzione dell'adesione all'impegno;
 - b) per le tipologie di intervento 14.2 e 14.3, l'elenco degli animali oggetto di domanda, con l'indicazione, per ciascun bovino, del numero auricolare e per ciascun equide, del numero del microchip riportato sul passaporto.

Articolo 12 Istruttoria della domanda di sostegno/pagamento

1. Il termine per l'istruttoria decorre dalla data in cui l'Organismo pagatore AGEA comunica all'AdG l'attivazione delle procedure informatiche su SIAN.
2. L'ufficio attuatore effettua l'istruttoria della domanda di sostegno/pagamento attraverso:
 - a) la verifica dell'ammissibilità, della completezza e della correttezza della domanda, valutando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 6, chiedendo via PEC eventuali integrazioni ai sensi della legge regionale n. 7/2000;
 - b) l'accertamento tramite il sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) della congruità delle superfici e delle UBA.
3. Qualora le risorse finanziarie a disposizione siano insufficienti a soddisfare le domande ammissibili, l'ufficio attuatore applica alle domande di sostegno/pagamento i criteri di selezione di cui all'allegato A.
4. L'ufficio attuatore comunica via PEC, per le domande non ammissibili a contributo, le motivazioni ostative all'accoglimento delle domande medesime, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.
5. L'ufficio attuatore, a seguito dell'istruttoria di cui al comma 2, redige l'elenco dei beneficiari ammessi, comunica a ciascun beneficiario l'ammissione e trasmette l'elenco all'AdG.
6. Nel caso di cui al comma 3, l'ufficio attuatore, a seguito dell'istruttoria di cui al comma 2, predispone, approva e pubblica sul BUR la graduatoria dei beneficiari ammessi e finanziati, ammessi e non finanziati, non ammessi.
7. Successivamente comunica a ciascun beneficiario l'ammissione e trasmette l'elenco dei beneficiari ammessi e finanziati all'AdG.

Articolo 13 Liquidazione dell'aiuto

1. L'aiuto è liquidato in conformità all'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
2. L'ufficio attuatore entro centottanta giorni dalla data di cui all'articolo 12, comma 1, propone all'Organismo pagatore AGEA, attraverso l'AdG, la liquidazione delle domande istruite e ritenute ammissibili, indicando per ciascuna di esse l'importo dell'aiuto.

⁴ Articolo sostituito con DGR 740/2017, punto 1. lettera c).

3. In pendenza dei controlli di cui all'articolo 9, comma 6, il termine di cui al comma 2 è sospeso ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) della legge regionale 7/2000.

Articolo 14 Ritiro delle domande

1. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno/pagamento può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento.
2. Il beneficiario presenta la domanda di ritiro in formato elettronico sul SIAN.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, non è ammesso il ritiro della domanda sostegno/pagamento se il beneficiario è già stato informato:
 - a) che sono state riscontrate inadempienze nei documenti di cui al comma 1;
 - b) che è soggetto a controllo in loco;
 - c) che dal controllo in loco effettuato sono emerse delle inadempienze imputabili al beneficiario.
4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, il ritiro della domanda di cui al comma 1 riporta il beneficiario nella situazione in cui si trovava prima della presentazione della domanda ritirata.

Articolo 15 Errori palesi

1. Ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 le domande e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario, possono essere corretti e adeguati, in qualsiasi momento, dopo essere stati presentati, in casi di errori palesi riconosciuti dall'ufficio attuatore sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.
2. Il beneficiario presenta comunicazione di correttiva tramite le funzioni messe a disposizione dall'OP sul portale SIAN.
3. Sono errori palesi quelli che:
 - a) attengono al mero errore materiale di compilazione delle domande, la cui evidenza scaturisce dall'esame della documentazione presentata;
 - b) possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui alla lettera a) anche sulla base di atti, elenchi o altra documentazione in possesso dell'ufficio attuatore o dell'OP;
 - c) derivano da errori di compilazione della domanda conseguenti a campi o caselle non riempiti o informazioni mancanti;
 - d) derivano da verifiche di coerenza che rilevino informazioni contraddittorie.
4. Non sono considerati errori palesi:
 - a) l'errata o mancata indicazione del CUAA;
 - b) il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale;
 - c) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità del beneficiario o dell'intervento;
 - d) l'errata o la mancata indicazione degli elementi e dei dati necessari ai fini della valutazione dei criteri di selezione e di priorità e per l'attribuzione dei relativi punteggi;
 - e) la mancanza della firma del beneficiario sulla domanda;
 - f) il mancato inserimento del possesso di superfici o UBA il cui titolo, all'atto della presentazione della domanda, risulta scaduto;
 - g) la richiesta di sostegno su beni risultanti dal fascicolo aziendale non aggiornato, erroneamente ancora in carico al beneficiario;
 - h) gli errori reiterati dal beneficiario per colpa, commessi anche in annate diverse.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI IMPEGNI

CAPO I DISPOSIZIONI COMUNI PER GLI IMPEGNI

Articolo 16 Impegni essenziali

1. Gli impegni essenziali per le tipologie di intervento di cui all'articolo 2 sono:
 - a) mantenimento per tutto il periodo di impegno della consistenza delle UBA dichiarata nella domanda di sostegno/pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 17;

b) rispetto dell'obbligo di formazione o aggiornamento professionale sulle tematiche oggetto degli impegni assunti. Le iniziative di formazione prevedono un minimo di cinque ore complessive, da concludersi entro l'anno di impegno. A conclusione delle attività di formazione è previsto il rilascio di un attestato di qualifica o di frequenza. Le date delle iniziative di formazione sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'area dedicata al PSR;

⁵c) relativamente all'intervento 14.1 – avvio al metodo di allevamento estensivo:

1) obbligo di mantenere gli interventi realizzati ed il rapporto minimo m2/capo fino al 15 maggio 2019, nonché obbligo di presentare per l'anno 2018 la domanda di pagamento per la conferma dell'impegno;⁶

2) a fine impegno il numero di animali allevati non è inferiore rispetto alla situazione precedente all'assunzione dell'impegno;

3) per la specie bovina, a conclusione degli investimenti programmati in funzione dell'adesione all'impegno, gli allevamenti non sono gestiti a stabulazione fissa;

⁷d) relativamente all'intervento 14.2 - avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: monticazione: la malga ricade all'interno delle zone svantaggiate del territorio regionale di cui alla direttiva 75/273/CEE e possiede il codice di pascolo attribuito dall'Azienda per l'assistenza sanitaria territorialmente competente;

e) relativamente all'intervento 14.3 – masalcia bovini ed equidi:

1) per i bovini, l'operatore è in possesso dell'attestato di frequenza ad uno specifico corso organizzato dall'Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia o organismo equivalente (quali ad esempio Associazione allevatori di altre regioni o estere, Università, AAS);

2) per gli equidi, l'operatore è in possesso del brevetto di specializzazione rilasciato dal Centro Militare Veterinario – Scuola di Masalcia oppure dell'attestato di qualifica a vari livelli rilasciato dall'Unione Nazionale Operatori di Masalcia (UNOM) oppure dell'attestato rilasciato dalla Federazione Europea Associazione dei Maniscalchi (EFFA).

2. Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'aiuto con restituzione delle somme eventualmente percepite.

3. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale sono individuati i casi di riduzione ed esclusione dall'aiuto derivanti dalla violazione degli impegni di cui al comma 1, nonché degli impegni accessori di cui al capo II, in applicazione della normativa comunitaria in materia di controlli e del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienza dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale.

Articolo 17 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali:

a) decesso del beneficiario;

b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;

c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) epizootia o fitopatia che colpiscono la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

2. Il beneficiario, gli eredi o il tutore legale comunicano via PEC all'ufficio attuatore i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, allegando la relativa documentazione, entro quindici giorni lavorativi dalla data in cui sono in condizione di farlo.

3. I soggetti di cui al comma 2 presentano la comunicazione di recesso dagli impegni assunti tramite le funzioni messe a disposizione dall'Organismo pagatore AGEA sul portale SIAN.

⁵ Lettera sostituita con DGR 740/2017, punto 1. lettera d).

⁶ Punto sostituito con DGR 2578/2017, punto 1. lettera b).

⁷ Lettera sostituita con DGR 740/2017, punto 1. lettera d).

4. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, il rimborso del sostegno ammesso e l'applicazione delle sanzioni amministrative sono disciplinati dall'articolo 4 del regolamento (UE) n. 640/2014.

CAPO II IMPEGNI ACCESSORI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Articolo 18 Applicazione

1. Il presente capo disciplina gli impegni accessori relativi agli interventi di cui all'articolo 2.
2. Il mancato rispetto degli impegni di cui agli articoli 19, 20 e 21 comporta la riduzione graduale del sostegno, secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'articolo 16, comma 3.

Articolo 19 Impegni accessori – 14.1 avvio al metodo di allevamento estensivo⁸

1. Gli impegni accessori sono:

a) per i bovini, la messa a disposizione degli animali delle superfici minime all'interno dei locali di stabulazione e di spazi all'aperto come individuate nella tabella sottostante:

Descrizione	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo in Kg	m ² /capo	m ² /capo
Bovini da riproduzione e ingrasso	Fino a 100	1,50	1,10
	Fino a 200	2,50	1,90
	Fino a 350	4,00	3,00
	Oltre 350	5 con un minimo di 1 m ² /100 kg	3,70 con un minimo di 0,75 m ² /100 kg
Vacche da latte		6	4,50
Tori da riproduzione		10	30

b) per i suini, la messa a disposizione degli animali delle superfici minime all'interno dei locali di stabulazione e di spazi all'aperto come individuate nella tabella sottostante:

Descrizione	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo in Kg	m ² /capo	m ² /capo
Scrofe in allattamento con suinetti fino a 40 gg.		7,50 per scrofa	2,50
Suini da ingrasso	Fino a 50	0,80	0,60
	Fino a 85	1,10	0,80
	Fino a 110	1,30	1,00
Suinetti	Oltre 40 gg. e fino a 30 kg	0,6	0,40
Suini riproduttori		2,50 per scrofa	1,90
		6 per verro	8,00

Qualora i suini oggetto di impegno siano allevati in gruppi di 40 o più soggetti, le superfici libere disponibili possono essere ridotte del 10%.

c) per gli ovicapri la messa a disposizione degli animali delle superfici minime all'interno dei locali di stabulazione e di spazi all'aperto come individuate nella tabella sottostante:

Descrizione	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi esclusi i pascoli)
	Peso vivo minimo in Kg	m ² /capo	m ² /capo
Ovicapri		1,50 per pecora/capra	2,50
		0,35 per agnello/capretto	0,50

⁸ Articolo sostituito con DGR 740/2017, punto 1. lettera e).

d) per gli avicoli, la messa a disposizione degli animali delle superfici minime all'interno dei locali di stabulazione e di spazi all'aperto come individuate nella tabella sottostante:

Descrizione	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)			Superfici scoperte (spazi liberi esclusi i pascoli)
	Numero di animali per mq	Cm di trespolo per animale	Per nido	m ² /capo
Galline ovaiole	6	18	7 galline ovaiole per nido o in caso di nido comune 120 cm ² per volatile	4 ad eccezione che non sia superato il limite di 170 kg N/ha/anno
Avicoli da ingrasso (in ricoveri fissi)	10, max. 21 kg di peso vivo per m ²	20 (solo per faraone)		4 per polli da ingrasso e faraone 4,50 per anatre 10 per tacchini 15 per oche e max 170 kg N/ha/anno
Avicoli da ingrasso (in ricoveri mobili)	16, max. 30 kg di peso vivo per m ²			2,50 e max. 170 kg N/ha/anno

e) per i cunicoli, la messa a disposizione degli animali delle superfici minime all'interno dei locali di stabulazione e di spazi all'aperto come individuate nella tabella sottostante:

Descrizione	Superfici coperte (superficie netta disponibile per gli animali)		Superfici scoperte (spazi liberi esclusi i pascoli)
	m ² /capo	Garenda, (allevamento all'aperto esclusi recinti mobili)	Parchetto
Femmine con prole	0,70	5	
Femmine in gestazione	0,50	5	
Animali all'ingrasso	0,20	5	4
L'altezza minima delle strutture di ricovero (gabbie) delle riproduttrici dev'essere di m. 0,60; la dimensione minima dei nidi dev'essere di cm. 30x30; la dimensione minima delle piattaforme dev'essere di cm. 25x35.			

f) la realizzazione delle strutture coperte, la realizzazione e la messa a disposizione degli spazi aperti dovranno essere completati entro il 15 maggio 2018⁹;

g) gli spazi aperti devono essere attigui alle strutture coperte e raggiungibili dagli animali direttamente;

h) nell'alimentazione degli animali è fatto obbligo dell'impiego esclusivo di mangimi NO OGM;

i) il beneficiario non deve possedere alla data di cui all'articolo 9 comma 1 le superfici di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma; tale situazione va riferita al rapporto m²/capo complessivo dell'allevamento;

j) il beneficiario a conclusione degli adeguamenti strutturali deve raggiungere il rapporto m²/capo per ogni singola tipologia di capi allevati.

Articolo 20 Impegni accessori – 14.2 avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: monticazione¹⁰

1. Gli impegni accessori sono:

a) mantenere all'alpeggio i capi impegnati per un periodo minimo di 75 giorni, tra il 1 aprile ed il 31 ottobre compresi dell'anno di presentazione della domanda;

b) l'alimentazione degli animali, oltre al pascolamento, può essere integrata con max. 3 kg/die/capo di mangimi NO OGM.

⁹ Lettera modificata con DGR 2578/2017, punto 1 lettera c).

¹⁰ Articolo sostituito con DGR 2578/2017, punto 1 lettera d).

Articolo 21 Impegni accessori – 14.3 mascalcia bovini ed equidi

1. Gli impegni accessori sono:

- a) effettuazione di almeno due interventi/anno/capo di mascalcia;
- b) effettuazione del primo intervento di mascalcia entro il 15 ottobre successivo alla presentazione della domanda; effettuazione del secondo intervento entro il 15 marzo dell'anno successivo alla presentazione della domanda;
- c) conservazione, ai fini dell'effettuazione dei controlli in loco di cui all'articolo 9, comma 6, delle fatture delle operazioni di mascalcia, che devono contenere l'indicazione del marchio auricolare dei capi trattati per i bovini e l'indicazione del microchip per gli equidi, e copia dell'attestato di frequenza al corso di mascalcia dell'operatore; se le operazioni di mascalcia vengono svolte da personale dell'azienda non è richiesta la fatturazione.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 Disponibilità finanziaria

1. Per le finalità di cui al presente bando è destinata la spesa di € 1.000.000,00, così ripartiti:
 - a) Per la tipologia di intervento 14.1 avvio al metodo di allevamento estensivo: € 500.000,00;
 - b) per la tipologia di intervento 14.2 avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: € 300.000,00;
 - c) per la tipologia di intervento 14.3 mascalcia bovini ed equidi: € 200.000,00.
2. Eventuali economie nella spesa delle risorse di cui al comma 1 possono essere redistribuite tra le tipologie di intervento di cui all'articolo 2, comma 1.

Articolo 23 Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando si applicano la normativa europea in materia di sostegno allo sviluppo rurale ed in particolare, i regolamenti (UE) n. 1303/2013, n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 1307/2013 ed i relativi regolamenti comunitari delegati e di esecuzione, il PSR 2014-2020, la legge regionale 7/2000.

Articolo 24 Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto di quanto previsto all'articolo 86 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Articolo 25 Rinvio dinamico

1. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nel presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Articolo 26 Informazioni

1. Ulteriori informazioni relative al presente bando possono essere richieste al Servizio sviluppo comparto agricolo, telefono 0432 555365 (Enrico Furlan), email: enrico.furlan@regione.fvg.it, PEC sviluppoagricolo@certregione.fvg.it.
2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

CRITERI DI SELEZIONE

I valori calcolati per ogni singola azienda verranno sommati; al fine della graduatoria i punteggi ottenuti verranno ordinati dal più grande al più piccolo.

a) intervento 14.1 Avvio al metodo di allevamento estensivo.

Descrizione	Punteggio	Modalità di applicazione
Aziende con SAU maggiore del 25% ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE).	40	Il punteggio verrà attribuito a seguito della verifica tramite il fascicolo aziendale delle aree ricadenti in ZVN sulla totalità della SAU.
Aziende che aderiscono alla Misura 11 Agricoltura biologica (esclusa la zootecnia biologica) del PSR 2014-2020.	30	Il punteggio verrà attribuito a seguito della verifica della presentazione della domanda di sostegno o sostegno/pagamento e che la domanda connessa alla Misura 11 risulti ammissibile al pagamento.
Aziende che aderiscono ad almeno un intervento di Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2020	20	Il punteggio verrà attribuito a seguito della verifica della presentazione della domanda di sostegno o sostegno/pagamento e che la domanda connessa alla Misura 10 risulti ammissibile al pagamento.
Consistenza dell'allevamento superiore a 40 UBA	7	La consistenza in UBA è considerata per gli animali oggetto di impegno
Consistenza dell'allevamento fino a 40 UBA	3	

b) intervento 14.2 Avvio al metodo di allevamento estensivo temporaneo: monticazione.

Descrizione	Punteggio	Modalità di applicazione
Aziende con SAU maggiore del 25% ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE).	40	Il punteggio verrà attribuito a seguito della verifica tramite il fascicolo aziendale delle aree ricadenti in ZVN sulla totalità della SAU.
Aziende che aderiscono ad almeno un intervento di Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2020.	30	Il punteggio verrà attribuito a seguito della verifica della presentazione della domanda di sostegno o sostegno/pagamento e che la domanda connessa alla Misura 10 risulti ammissibile al pagamento.
Aziende che aderiscono alla Misura 11 Agricoltura biologica (esclusa la zootecnia biologica) del PSR 2014-2020.	20	Il punteggio verrà attribuito a seguito della verifica della presentazione della domanda di sostegno o sostegno/pagamento e che la domanda connessa alla Misura 11 risulti ammissibile al pagamento.

Consistenza dell'allevamento superiore a 40 UBA	7	La consistenza in UBA è considerata per gli animali oggetto di impegno
Consistenza dell'allevamento fino a 40 UBA	3	

c) intervento 14.3 Mascalcia bovini ed equidi.

Descrizione	Punteggio	Modalità di applicazione
Aziende con SAU maggiore del 25% ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati ZVN (ai sensi della direttiva n. 91/676/CEE).	40	Il punteggio verrà attribuito a seguito della verifica tramite il fascicolo aziendale delle aree ricadenti in ZVN sulla totalità della SAU.
Aziende che aderiscono ad almeno un intervento di Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali del PSR 2014-2020.	30	Il punteggio verrà attribuito a seguito della verifica della presentazione della domanda di sostegno o sostegno/pagamento e che la domanda connessa alla Misura 10 risulti ammissibile al pagamento.
Aziende che aderiscono alla Misura 11 Agricoltura biologica (esclusa la zootecnia biologica) del PSR 2014-2020.	20	Il punteggio verrà attribuito a seguito della verifica della presentazione della domanda di sostegno o sostegno/pagamento e che la domanda connessa alla Misura 11 risulti ammissibile al pagamento.
Consistenza dell'allevamento superiore a 40 UBA	7	La consistenza in UBA è considerata per gli animali oggetto di impegno
Consistenza dell'allevamento fino a 40 UBA	3	